

NOTIZIARIO N. 5 - 5 FEBBRAIO 2021

AFFARI GENERALI

- ◆ Brexit, marchio di conformità UKCA. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

-  **INAIL. Modello OT23 anno 2021: scadenza 01/03/2021.** pag. 24

- ◆ INAIL. Registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e ad agenti biologici. obbligo di invio telematico. pag. 27

FORMAZIONE

sviluppo pmi

-  **Brexit: cosa è cambiato per le imprese.** pag. 28

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Contributi INPS: minimali e massimali per l'anno 2021. pag. 31
- ◆ Ammortizzatori sociali connessi alla pandemia da Covid-19: "prime informazioni" INPS sulla disciplina in vigore dal 2021 e istruzioni per la presentazione delle istanze. pag. 47
- ◆ Lavoratori cessati dal servizio nel 2020 e in relazione ai quali l'INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta, perchè titolari di pensione: trasmissione, entro il 22 febbraio 2021, dei dati relativi ai compensi corrisposti a titolo di "fringe benefit" e "stock option". pag. 53
- ◆ Nuovo saggio degli interessi legali: riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi. pag. 55

BREXIT, MARCHIO DI CONFORMITA' UKCA

L'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane facente capo al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri, ha aggiornato la guida sulla marcatura UKCA che andrà a sostituire la valutazione di conformità CE attualmente utilizzata per determinate categorie di prodotto e che sarà usata per i beni immessi sul mercato della Regno Unito.

Il 2021 rappresenterà un periodo transitorio con ancora la possibilità per alcuni prodotti, in alcuni specifici casi, di essere immessi sul mercato britannico con il marchio CE (per altre categorie merceologiche invece l'obbligo di utilizzo della nuova marcatura britannica scatterà immediatamente). Il nuovo marchio UKCA diventerà a tutti gli effetti obbligatorio a partire dal 2022.

In allegato l'aggiornamento della linea guida messa a punta dall'I.C.E.

UKCA 2.0



20
21 GENNAIO



LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR, LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

☎ +44 20 7292 3911

✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE

Ufficio di Londra | Desk Brexit

Supervisione generale a cura di UL Italia

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca | Nucleo Grafica

MARCHIO UKCA - UK CONFORMITY ASSESSED

Il marchio **UKCA** (valutazione di conformità UK) è il nuovo marchio che sarà usato per i beni immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia). La sua apposizione testimonierà che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo.

Esso coprirà molti dei beni sui quali precedentemente era apposto il marchio CE.

Per l'Irlanda del Nord rimane necessaria la marcatura CE. Le merci armonizzate che recano solo il marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece, per l'importazione di prodotti dal Nord Irlanda alla Gran Bretagna sarà sempre necessario il marchio UKCA.

NB: La marcatura CE deve essere accompagnata dal marchio **UK NI** se il prodotto richiede la certificazione di un organismo notificato e se tale organismo è un organismo notificato britannico.

Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la conformità ed ottenere il marchio UKCA sembrano non differire dai loro corrispondenti richiesti per il marchio CE.

Lo **stock esistente**, vale a dire i beni totalmente prodotti entro dicembre 2020, pronti per essere immessi sul mercato e recanti già il marchio ed i dettagli dell'ente certificatore, possono essere venduti in Gran Bretagna con marchio CE sino a tutto il 2021, anche se il marchio era stato, in precedenza, rilasciato da un ente certificatore UK notificato UE.

REQUISITI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Gli organismi notificati britannici sono divenuti **UK Approved Bodies** (organismi approvati).

Gli organismi notificati del Regno Unito hanno perso infatti lo stato giuridico di organismi notificati unionali e sono pertanto esclusi dal sistema informativo della Commissione relativo agli organismi notificati (NANDO). A partire dal 1° gennaio, questi non possono più eseguire compiti di valutazione della conformità in base alla normativa unionale sui prodotti.

I certificati UE emessi da tali organi dovevano essere trasferiti a un Organo Notificato UE 27 entro il 31 dicembre scorso per garantirne così la continuità della validità.

Il dipartimento BEIS del governo del Regno Unito ha istituito un database con l'elenco degli Approved Body in Gran Bretagna (con la stessa funzione di NANDO).

Il certificato di Esame del Tipo UE rilasciato dall'Organismo Notificato dell'UE sarà accettato in GB fino al 31 dicembre 2021.

Non esistendo accordi di mutuo riconoscimento tra UE e GB che consentono agli organismi di operare in entrambi gli schemi, un organismo GB potrà certificare esclusivamente il marchio UKCA e un organismo UE il marchio CE.

NB: - per il marchio CE ci si rivolge ad un organismo notificato dell'UE;
- per la marchiatura UKCA ci si rivolge ad un Approved Body.

Gli organismi esistenti nel Regno Unito con designazioni ai sensi di MDD, IVDD o AIMDD (Direttiva sui dispositivi medicali, Direttiva sulla diagnostica in vitro e Direttiva sui dispositivi medicali impiantabili attivi) vedranno le loro designazioni rinnovate automaticamente, senza dover sottoporsi a un nuovo processo di designazione. Inoltre, da gennaio i rappresentanti autorizzati e le

persone responsabili della certificazione con sede nell'UE non sono più riconosciuti in Gran Bretagna. Attualmente gli enti presenti nel Regno Unito che possono eseguire la certificazione UKCA sono quelli accreditati UKCAS. Per ottenere maggiori informazioni contattare: goodsregulation@beis.gov.uk

2021 PERIODO TRANSITORIO	2022	2023															
<p>Posto che quanto prescritto dalle legislazioni UE ed UK resti identico, si può continuare ad immettere un bene CE sul mercato britannico se ricorre <u>una</u> delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ il marchio CE è basato su un'autodichiarazione; ▶ la valutazione di conformità è stata effettuata da un organismo notificato UE; ▶ la documentazione tecnica per il certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato UK è stata trasferita ad un organismo UE. 	<p>Il marchio UKCA diventerà obbligatorio.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2022, il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per l'accesso al mercato britannico.</p> <p>I prodotti che recano sia il marchio CE che il marchio UKCA saranno accettati a condizione che siano conformi alle norme britanniche ed europee in materia.</p>	<p>Applicazione indelebile del marchio UKCA sul prodotto.</p> <div style="text-align: center;">  </div>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGOLE INSERIMENTO MARCHIO UKCA</th> </tr> <tr> <th>Anno</th> <th>Etichetta prodotto</th> <th>Documento accompagnamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>UK CA SI</td> <td>UK CA SI</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>UK CA SI</td> <td>UK CA SI</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>UK CA SI</td> <td>UK CA NO</td> </tr> </tbody> </table>			REGOLE INSERIMENTO MARCHIO UKCA			Anno	Etichetta prodotto	Documento accompagnamento	2021	UK CA SI	UK CA SI	2022	UK CA SI	UK CA SI	2023	UK CA SI	UK CA NO
REGOLE INSERIMENTO MARCHIO UKCA																	
Anno	Etichetta prodotto	Documento accompagnamento															
2021	UK CA SI	UK CA SI															
2022	UK CA SI	UK CA SI															
2023	UK CA SI	UK CA NO															

- Nel Regno Unito, il marchio UKCA ha sostituito il marchio CE il 1° gennaio 2021;
- Il marchio CE sarà ancora accettato nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2021;
- Il marchio UKCA non sarà accettato dai 27 stati dell'Unione Europea;
- Il Nord Irlanda seguirà regole diverse.

Marchio UKCA immediatamente dal 1° gennaio 2021 - per quali beni?

È necessario utilizzare il nuovo marchio UKCA immediatamente dal 1° gennaio, se si applicano **tutte** le seguenti condizioni:

- il prodotto è destinato al mercato della GB;
- il prodotto è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA;
- il prodotto richiede una valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi;
- la valutazione della conformità è stata eseguita da un Ente Notificato UE con sede in GB e non è stata trasferita ad un Organismo Notificato riconosciuto in UE prima del 1° gennaio 2021.

Questo poiché, come sopra citato, gli Organismi Notificati con sede in GB hanno perso il loro status e, di conseguenza, le certificazioni CE rilasciate perderanno validità.

Tuttavia, ribadiamo che il Regno Unito concede un'esenzione per i prodotti già marcati, certificati e immessi nel mercato GB (stock esistente) prima del 31 dicembre 2020 - questi potranno continuare a circolare.

COME UTILIZZARE IL MARCHIO UKCA



1) Posizionamento del marchio

Nella maggior parte dei casi, è necessario applicare il marchio UKCA al prodotto stesso o alla confezione. In alcuni casi, può essere inserito nei manuali o in altra documentazione di supporto. Ciò varierà a seconda delle normative specifiche applicabili al prodotto.

Si applicano le seguenti regole generali:

- ▶ I marchi UKCA devono essere apposti su un prodotto solo dal produttore o rappresentante autorizzato (ove consentito dalla legislazione);
- ▶ quando si appone il marchio UKCA, ci si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della legislazione pertinente;
- ▶ è necessario utilizzare il marchio UKCA solo per

dimostrare la conformità del prodotto alla legislazione del Regno Unito;

- ▶ non si deve apporre alcun contrassegno/segno che possa far interpretare erroneamente il significato o la forma del marchio UKCA a terzi;
- ▶ non applicare altri contrassegni sul prodotto: essi possono influire sulla visibilità, leggibilità o significato del contrassegno UKCA;
- ▶ il marchio UKCA non può essere apposto sui prodotti a meno che non sia espressamente richiesto.

2) Regole per l'utilizzo dell'immagine

Occorre assicurarsi che:

- ▶ se si riducono o ingrandiscono le dimensioni della marcatura, le lettere che la compongono siano proporzionate;
- ▶ il marchio UKCA sia alto almeno 5mm, a meno che non sia specificata una dimensione minima diversa nella legislazione pertinente;
- ▶ la marcatura UKCA sia facilmente visibile e leggibile (dal 1° gennaio 2023 deve essere apposta in modo permanente).

 [Scarica i file immagine del marchio UKCA](#)

 [Scarica i file immagine del marchio UKCA](#)

Documentazione tecnica

L'azienda o il rappresentante autorizzato nel Regno Unito (ove consentito dalla legislazione pertinente), deve conservare la documentazione per dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge. Queste informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento dalla vigilanza del mercato o dalle autorità di contrasto per verificare che il prodotto sia conforme ai requisiti di legge e **fino ad un massimo di 10 anni** dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato.

Le informazioni che devono essere conservate variano a seconda della legislazione specifica relativa al tuo prodotto.

È necessario tenere registri generali su:

- ▶ come il prodotto è progettato e realizzato;
- ▶ come il prodotto è conforme ai requisiti pertinenti;
- ▶ gli indirizzi del produttore e di eventuali strutture di stoccaggio.

È necessario conservare le informazioni sotto forma di un **fascicolo tecnico** che può essere fornito su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL REGNO UNITO

La dichiarazione di conformità del Regno Unito è un documento che deve essere redatto per la maggior parte dei prodotti che recano un marchio UKCA. Nel documento il produttore o il suo rappresentante autorizzato (ove consentito dalla legislazione pertinente) deve:

- ▶ dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge previsti per quel prodotto specifico;
- ▶ assicurarsi che il documento abbia il nome e l'indirizzo del produttore (o il proprio rappresentante autorizzato) unitamente alle informazioni sul prodotto e all'organismo di valutazione della conformità (se pertinente).


La dichiarazione di conformità del Regno Unito dovrebbe essere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Le informazioni richieste sulla dichiarazione di conformità saranno in gran parte le stesse attualmente richieste su una dichiarazione di conformità UE. In linea generale dovrebbe includere:

- ▶ il nome e indirizzo completo del produttore o quello del rappresentante autorizzato;
- ▶ il numero di serie, il modello o l'identificazione del tipo del prodotto;
- ▶ una dichiarazione, in cui si afferma che ci si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto;
- ▶ i dettagli dell'organismo certificatore che ha eseguito la procedura di valutazione della conformità (se applicabile);
- ▶ la legislazione a cui il prodotto è conforme;
- ▶ il nome e la firma del produttore;
- ▶ la data di rilascio della dichiarazione;
- ▶ informazioni supplementari (se applicabili).

Occorrerà elencare anche l'osservanza a:

- ▶ legislazione specifica del Regno Unito anziché dell'UE;
- ▶ standard designati nel Regno Unito piuttosto che standard citati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.



Legislazione Regno Unito e corrispondenza con Direttive UE

Le direttive europee sono state trasposte in fonte regolamentare UK, nello specchio è quindi indicato il corrispondente GB della Direttiva / Regolamento UE.

	U.K. Legislation	Corresponding EU Directive/Regulation
LVD	The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	Directive 2014/35/EU
EMC	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	Directive 2014/30/EU
GAR	Gas Appliances Regulation (Regulation (EU) 2016/426 as brought into GB law and amended and the Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendment Regulations 2018	Regulation (EU) 2016/426
RE-D	Radio Equipment Regulations 2017	Directive 2014/53/EU
Machinery	The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008	Directive 2006/42/EC
PED	Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016	Directive 2014/68/EU
ATEX	Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	Directive 2014/34/EU
RoHS	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	Directive 2011/65/EU
Ecodesign and hot-water boilers Directive	The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	Directive 2009/125/EC and Directive 92/42/EEC
Energy Labelling	Energy labelling regulation (EU) 2017/1369 (as retained in UK law and amendment) and The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	Regulation (EU) 2017/1369
General product safety	General Product Safety Regulations 2005	Directive 2001/95/EC
Lifts	Lifts Regulations 2016	Directive 2014/33/EU
Toys	Toys (Safety) Regulations 2011	Directive 2009/48/EC
Outdoor noise	Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Regulations 2001	Directive 2000/14/EC
Measuring instruments	Measuring Instruments Regulations 2016	Directive 2014/32/EU
Non Automatic weighing instruments	Non Automatic Weighing Instruments Regulations 2016	Directive 2014/31/EU
Simple pressure vessels	Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016	Directive 2014/29/EU
Recreational craft and personal watercraft	Recreational Craft Regulations 2017	Directive 2013/53/EU
Personal protective equipment	Personal Protective Equipment Regulations (Regulation (EU) 2016/425 as brought into GB law and amended and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018	Regulation (EU) 2016/425

Procedure di valutazione della conformità

Il Regno Unito ha adottato le direttive e i regolamenti dell'UE, come precedentemente esposto. Questo implica che si seguiranno le stesse procedure di valutazione della conformità, le stesse norme per testare i prodotti e le stesse regole per l'ispezione in fabbrica, non da ultimo il nuovo sistema chiederà la stessa documentazione tecnica.

Da oggi i requisiti legali essenziali che le aziende devono soddisfare perché sussista la presunzione di conformità sono i medesimi del passato.

Tutte le norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al diritto dell'UE sono diventate "norme designate" - **designated standards**. Le aziende potranno utilizzare questi standard designati per fornire la presunzione di conformità alla legge britannica.

Fonte: Gabriella Mazzola _ UL Global Market Access Manager, Appliances, HVAC/R and Lighting

Le norme armonizzate rimarranno le norme pertinenti per l'immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord, dove continueranno ad applicarsi le regole dell'UE.

Fino alla fine del 2021, il BSI (British Standards Institution) rimarrà membro del CENELEC e del CEN, enti di standardizzazione europei. Dopo tale data, il governo inglese ed il BSI hanno ribadito di voler mantenere l'allineamento tecnico con l'Unione Europea.

Il contenuto e il formato della dichiarazione GB sono gli stessi dell'equivalente dichiarazione UE. Quello che cambia è che nella dichiarazione GB dovranno essere indicati:

- i regolamenti del Regno Unito e i relativi statutory instruments;
- i designated standards invece che le norme armonizzate;
- nel caso una terza parte sia intervenuta nel processo di conformità per il rilascio di attestazione di tipo, si dovranno indicare un UK Approved Body ed i riferimenti del Certificato di conformità (type approval) rilasciato.

Immettere merci nel mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles)

Nel contesto delle disposizioni per la Brexit l'Irlanda del Nord occupa una posizione speciale per cui valgono accordi differenti.

La marcatura UKCA verrà utilizzata per le merci introdotte sul mercato in Gran Bretagna e sarà richiesta per i prodotti che in precedenza richiedevano la marcatura CE.

Ribadiamo che:

- la marcatura UKCA può essere utilizzata dal **1° gennaio 2021**;
- la marcatura CE sarà comunque accettata fino al **1° gennaio 2022**;
- fino al **1° gennaio 2023**, il marchio UKCA potrà essere apposto sul prodotto, sull'imballo o su un documento di accompagnamento.

- da **gennaio 2023**, la marcatura UKCA dovrà essere posta sul prodotto.

Già dal 1° gennaio 2021 ai fini CE i distributori di beni UE in GB possono assumere il ruolo di importatore e le relative responsabilità: i dati dell'importatore possono essere indicati sull'imballo o sulla documentazione di accompagnamento del prodotto piuttosto che sul prodotto stesso fino alla fine del 2022.

Responsabilità degli importatori

- garantire che le merci siano etichettate con i dettagli dell'importatore (nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale);
- garantire che siano state messe in atto le corrette procedure di valutazione della conformità e che i prodotti siano marcati correttamente;
- verificare che il fabbricante abbia redatto correttamente la documentazione tecnica;
- conservare una copia della dichiarazione di conformità e tenerla a disposizione delle autorità di sorveglianza per 10 anni.

Rappresentante autorizzato

Parallelamente alla legislazione UE anche la legislazione del Regno Unito ha mantenuto la figura del Rappresentante Autorizzato, limitandone l'appartenenza territoriale al Regno Unito.

Il rappresentante autorizzato, persona fisica o giuridica stabilita nel Regno Unito, è nominato direttamente dal fabbricante, tramite un mandato scritto, nel quale devono essere dettagliate le responsabilità dello stesso. Tale mandato lo autorizza ad agire in nome del fabbricante in relazione a determinati compiti.

Dal 1° gennaio 2021, un costruttore stabilito nell'Unione che vuole immettere un prodotto sul mercato della Gran Bretagna **può decidere (è quindi una facoltà, non sussistendo alcun obbligo in tal senso)** di nominare un rappresentante autorizzato nel Regno Unito ovvero in Gran Bretagna o in Irlanda del Nord.

Fonte: Gabriella Mazzola _ UL Global Market Access Manager, Appliances, HVAC/R and Lighting

I rappresentanti autorizzati nominati in Gran Bretagna non saranno riconosciuti dall'Unione Europea.

In base alla procedura di conformità e alla legislazione del Regno Unito applicabile, il rappresentante autorizzato può avere mandato per portare a termine obblighi diversi, quali l'affissione della marcatura UKCA, la predisposizione della documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del prodotto.

E' necessario avere una Responsible Person nel Regno Unito per la direttiva macchine?

Ad oggi, le modifiche apportate dopo l'uscita dell'Unione Europea, non richiedono che la Responsible Person sia stabilita nel Regno Unito.

La Responsible Person è la persona responsabile della redazione del fascicolo tecnico. La legislazione del Regno Unito per macchine prescrive che tale responsabilità sia espletata dal fabbricante, che non deve necessariamente essere localizzato nel Regno Unito, o da un rappresentante autorizzato (che deve invece essere localizzato nel Regno Unito) o da una persona che immette il prodotto sul mercato della Gran Bretagna o lo mette in funzione in Gran Bretagna.

Ricordiamo che non esiste alcun obbligo di nominare un rappresentante nel Regno Unito.

Immettere merci nel mercato dell'Irlanda del Nord

Terminato il periodo di transizione, è entrato in vigore il protocollo dell'Irlanda del Nord.

Quest'ultima resterà parte del mercato unico europeo, ciò significa che continuerà a seguire le direttive europee.

La conformità alle Direttive e ai Regolamenti dell'Unione Europea e il marchio CE continueranno ad essere richiesti.

Tuttavia, potrebbe essere necessario anche il marchio UKNI.

Marchio CE e marchio UKCA - Medesima procedura

- identificare le direttive e i regolamenti applicabili in UE e GB;
- valutazione del rischio;
- identificare l'Ente Notificato in UE e l'Approved Body in Gran Bretagna (se necessario);
- identificare le norme armonizzate per UE e i "designated standards" per GB;
- redigere la documentazione tecnica;
- redigere la UE DoC e la GB DoC;
- garantire la conformità della produzione;
- marcatura CE / marcatura UKCA.

AREE DI PRODOTTO COPERTE DAL MARCHIO UKCA

Cosiddette **Nuovo Approccio**:

- Apparecchi che bruciano carburanti gassosi;
- Apparecchiature elettriche a bassa tensione;
- Ascensori;
- Macchine;
- Strumenti di misura;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- Dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Apparecchi a pressione;
- Apparecchi Radio;
- Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- Recipienti semplici a pressione;
- Giocattoli;
- Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX);
- Compatibilità elettromagnetica;
- Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
- Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
- Aerosol.

Fonte: Gabriella Mazzola _ UL Global Market Access Manager, Appliances, HVAC/R and Lighting

Tutti questi prodotti richiedono la marcatura CE e da gennaio richiedono quindi l'apposizione del marchio UKCA, obbligatorio dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni:

- merci regolamentate secondo il vecchio approccio come ad esempio: prodotti chimici, medicinali, veicoli, industria aerospaziale;
- merci coperte da regolamentazioni nazionali e dunque non armonizzate come, ad esempio le spine domestiche;
- dispositivi medici, esplosivi civili, interoperabilità e sicurezza ferroviaria, e prodotti da costruzione.

PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTO

AUTOMOTIVE

Automotive Suppliers - Valutazione della Conformità

E' opportuno fare un'importante distinzione tra due categorie di componenti per auto.

Alcune componenti sono soggette a direttive vecchio approccio e richiedono un Type Approval, per essere immesse sul mercato, tra questi troviamo:

- vetri, lampadine e sorgenti luminose;
- cinture di sicurezza, sedili, poggiatesta, seggiolini per bambini;
- serbatoi e tachimetri;
- allarmi, immobilizzatori e clacson;
- sostituzioni, scarichi e catalizzatori;
- barre di traino;
- alcuni componenti per sistemi CNG, LPG, e LNG;
- pneumatici, freni e guarnizioni dei freni;
- caschi per motociclette.

Altre tipologie di componenti (per veicoli stradali e

fuoristrada), ricadono invece sotto le direttive del **nuovo approccio** e richiedono la marcatura CE.

Tra le direttive troviamo:

- Compatibilità elettromagnetica (es. componenti elettronici non permanenti);
- Macchine (es. muletti, caricatori telescopici);
- Emissioni di rumore per apparecchiature per uso all'aperto;
- Articoli pirotecnici (es. dispositivi di gonfiaggio airbag);
- Apparecchiature radio (es. sistemi di chiusura a distanza);
- Imbarcazioni da diporto.

Per questa seconda tipologia di componenti vale dunque quanto già detto, ossia la marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA, con modalità e tempistiche viste in precedenza.

La maggior parte dei componenti che sono sottoposti allo schema di Type Approval (pneumatici, freni, cinture di sicurezza, vetri, etc) sono coperti da **approvazione UNECE** (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) riconosciuta in ambito internazionale. Questa **continuerà ad essere accettata nel Regno Unito e nell'Unione Europea**, qualsiasi sia l'ente firmatario UNECE che l'ha emessa.

Per i componenti coperti da approvazioni EU, lo schema GB Type Approval, si applicherà dal **1° gennaio 2022**. Fino a quella data quindi le approvazioni EU continueranno ad essere accettate in GB.

I regolamenti specifici per lo schema GB Type Approval non sono ancora disponibili e verranno pubblicati dal Regno Unito nel corso del 2021.

Nel Regno Unito l'autorità responsabile dell'emissione delle omologazioni è la Vehicle Certification Agency (VCA) che continuerà anche ad emettere approvazioni UNECE utilizzabili sia nel Regno Unito che nell'UE.

Tuttavia gli EU Type Approval emessi dalla VCA hanno perso validità dal 1° gennaio 2021.

Fonte: Gabriella Mazzola _ UL Global Market Access Manager, Appliances, HVAC/R and Lighting

Aftermarket

Il regolamento BER (UE) 461/2010 relativo alla distribuzione di pezzi di ricambio e alla fornitura dei servizi di manutenzione e riparazione del settore automotive dell'Unione Europea, è stato adottato nel Regno Unito prima dell'uscita dall'UE e per tale motivo continua ad avere efficacia anche se terminato il periodo di transizione. Il governo del Regno Unito non ha ancora chiarito l'intenzione di rimuovere o modificare il Regolamento BER in futuro. Non si prevedono cambiamenti almeno per il breve periodo.

DISPOSITIVI MEDICI & IVD (dispositivi diagnostici in vitro)

Cosa occorre fare oggi per poter vendere dispositivi medici e IVD nel RU?

Da gennaio 2021 l'agenzia [MHRA - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency](#) ha la responsabilità per i dispositivi medici, IVD inclusi, che verranno immessi nel mercato del Regno Unito.

Dal 1° gennaio 2021 vige un periodo chiamato "Grace Period" durante il quale il Regno Unito accetterà ancora la conformità alle direttive europee.

Attualmente, i dispositivi sono regolamentati da:

- Direttiva 90/385 / CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (UE AIMDD);
- Direttiva 93/42 / CEE sui dispositivi medici (EU MDD);
- Direttiva 98/79 / CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (EU IVDD).

Queste direttive sono rese effettive nella legislazione del Regno Unito attraverso il Regolamento sui dispositivi medici del 2002 (SI 2002 n. 618, come modificato) (UK MDR 2002). Il presente Regolamento continua ad avere effetto in Gran Bretagna.

Ciò significa che la rotta verso il mercato della Gran Bretagna e i requisiti per la marcatura UKCA si basano ancora sulle direttive (MDD, AIMD e IVDD) e non sulle nuove Regolamentazioni.

Impatto della Brexit per i produttori di Dispositivi Medici

1° gennaio 2021 - un produttore di dispositivi medici **con sede legale nel Regno Unito deve obbligatoriamente** designare uno European Authorised Representative (EU AR) basato nell'UE se vuole continuare a vedere nei paesi dell'Unione Europea. Per continuare a vedere nel Regno Unito deve registrare i prodotti presso l'Agenzia MHRA.

1° gennaio 2021 - un produttore di dispositivi medici **con sede in UE (Italia)** per poter continuare o iniziare a vendere nel Regno Unito **deve designare un UK Responsible Person (UKRP)** con sede nel Regno Unito e **registrare i prodotti presso l'Agenzia MHRA**. Inoltre, è necessario avere un importatore con sede nel Regno Unito.

Dal 1° gennaio 2021 l'Agenzia MHRA è l'unica autorità competente del Regno Unito in materia di dispositivi medici inclusi IVD. Per poter essere registrati presso l'MHRA, i dispositivi devono essere conformi alle specifiche della MDR 2002 del Regno Unito, oppure in alternativa, le Direttive Europee MDD and AIMD fino al 26 maggio 2021 /IVDD (fino al 26 maggio 2021) o le nuove regolamentazioni MDR/IVDR (fino al 30 giugno 2023) .

UK Responsible Person - Responsabilità

Le responsabilità del UK RP sono paragonabili alle responsabilità dell'UE Authorised Representative.

Lo UKRP doveva essere designato entro il 1° gennaio 2021.

UKRP deve essere un'entità legale con sede nel Regno Unito ed è designata dal produttore dei dispositivi medici ad agire per suo conto.

Fonte: Paola Galliani _ UL Business Development Manager, Life and Health Sciences

Di seguito un elenco delle principali responsabilità:

- registrare i Dispositivi Medici presso l'autorità competente (MHRA);
- cooperare, dove richiesto, con MHRA per attività di correzione, prevenzione e vigilanza;
- verificare che la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico siano stati preparati e siano conformi alle legislazioni vigenti del Regno Unito;
- dovrà mantenere una copia della dichiarazione di conformità, dei relativi certificati e del fascicolo tecnico completo, comprese eventuali modifiche e integrazioni, e renderli disponibili all'Agenzia MHRA nel caso in cui ne faccia richiesta;
- informare immediatamente il produttore di eventuali reclami, segnalazioni o incidenti relativi ad un dispositivo;
- su richiesta, mettere i prodotti a disposizione dell'MHRA;
- su richiesta dell'MHRA, mettere a disposizione campioni dei dispositivi;
- se il produttore agisce in contrasto con i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento: interrompere il rapporto legale con il produttore; e informare l'MHRA e, se applicabile, l'ente autorizzato pertinente di tale risoluzione.

Importatori e distributori non dovranno avvalersi di uno UK RP.

Gli importatori con sede legale nel Regno Unito potranno agire da UK RP oppure essere entità separate.

I nuovi accordi per lo scambio commerciale

Dal 1° luglio 2023 si dovrà applicare la nuova marcatura UKCA che sarà obbligatoria e potrà essere apposta solo da uno UK Approved Body.

Dal 1° gennaio 2021 il marchio UKCA si basa sulle nuove Direttive o per essere più precisi sulla UK Regulation MDR 2002.

Dal 1° luglio 2023 il marchio UKCA si baserà su un nuovo sistema normativo, ora in via di sviluppo.

In conclusione il marchio UKCA sarà obbligatorio dal 1° luglio 2023 ma può essere utilizzato già dal 1° gennaio 2021.

Pertanto, qualsiasi potere di applicazione o sorveglianza del mercato disponibile in relazione al marchio UKCA si applica anche ai dispositivi con marchio CE immessi sul mercato della Gran Bretagna.

Laddove i certificati siano stati emessi da un Organismo Notificato del Regno Unito, l'Organismo Notificato viene ri-designato come Organismo Approvato nel Regno Unito e continuerà a supervisionare questi dispositivi e i loro produttori per garantire la continua conformità con gli standard di sicurezza e prestazioni applicabili con il marchio UKCA.

Se il dispositivo medico è classe 1 self-certified?

In base alla UK Regulation MDR 2002, finché questa sarà in vigore, rimane tutto invariato. Questi dispositivi rimarranno self-certified e non occorrerà fare altro che designare uno UK RP e registrare il prodotto presso MHRA nei termini stabiliti.

Requisiti per le etichette

Fino al 30 giugno 2023 sarà possibile utilizzare in etichetta il solo marchio CE, poi occorrerà modificarla.

Quando e come dipende molto dal percorso che si sceglie:

- a) se si sceglie di mantenere la marcatura CE (possibile dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023) allora lo UK RP non deve essere incluso nell'etichetta. Ciò vuol dire che l'etichetta non va revisionata;
- b) se dal 1° gennaio 2021 si è scelto il marchio UKCA (sebbene non ancora obbligatorio) allora il marchio UKCA, il nome e l'indirizzo dello UK RP devono essere chiaramente visibili in etichetta. La doppia marcatura CE + UKCA è comunque accettata.

Fonte: Paola Galliani _ UL Business Development Manager, Life and Health Sciences

- c) dal 1° luglio 2023 in poi sarà obbligatorio il marchio UKCA, anche se la doppia marcatura CE + UKCA sarà ancora accettata come indicato attualmente nelle linee guida.

Altri punti importanti relativi all'etichetta sono:

- o nome e indirizzo dell'importatore non dovranno comparire in etichetta a meno che non sia anche UK RP;
- o importatori e distributori non dovranno avvalersi di uno UK RP.

Gli importatori con sede legale nel Regno Unito potranno agire da UK RP oppure essere entità separate.

Tempistiche per la registrazione

Dal 1° gennaio 2021 tutti i dispositivi medici, inclusi IVD, che si vogliono vendere in RU, GB e IN, devono essere registrati presso l'Agenzia MHRA.

Per agevolare la registrazione si è deciso di legare la registrazione alla classe di rischio.

Gli apparecchi con classe di rischio più alta, devono essere registrati prima:

- o i Dispositivi Medici in Classe III e Classe IIb impiantabili, tutti i Dispositivi Medici impiantabili, ed i prodotti IVD Lista A dovranno essere registrati entro il 1° maggio 2021;
- o gli altri Dispositivi di Classe IIB, tutti i Classe IIa e i prodotti IVD Lista B e i Self-Test IVD dovranno essere registrati entro il 1° settembre 2021;
- o i Dispositivi di Classe I, Dispositivi customizzati e IVD generici (che al momento non necessitano di registrazione) dovranno essere registrati entro il 1° gennaio 2022;

Cosa succede se si immette sul mercato un prodotto nuovo, tipo Classe IIa, dopo il primo gennaio 2021?

Il grace period si applica anche ai dispositivi nuovi che vengono immessi nel RU, quindi le tempistiche sono quelle illustrate.

Cosa occorre fare per gli apparecchi già registrati?

Nel caso in cui un dispositivo sia già registrato con MHRA, lo stesso non necessita di essere ri-registrato. Ad ogni modo, ai produttori / UK RP è richiesto di revisionare la documentazione in possesso di MHRA per verificare che sia corretta e in linea con le tempistiche sopra elencate.

I Dispositivi di Classe I, Dispositivi customizzati e IVD generici che al momento già richiedono di essere registrati con MHRA, dal 1° gennaio 2021 devono continuare ad essere registrati sulla base delle stesse regole, fino a quando i nuovi requisiti entreranno in vigore.



Fonte: Paola Galliani _ UL Business Development Manager, Life and Health Sciences

Requisiti per l'Irlanda del Nord

Dal 1° gennaio 2021 le regole per introdurre un dispositivo medico, IVD inclusi, nell'Irlanda del Nord sono differenti da quelle elencate per la GB.

- i nuovi regolamenti (MDR e IVDR) si applicheranno nell'Irlanda del Nord, rispettivamente dal 26 maggio 2021 e dal 26 maggio 2022;
- il marchio CE sarà quindi obbligatorio. In aggiunta, il marchio UKNI sarà richiesto se un Approved Body (Ente notificato) del RU sarà coinvolto nella valutazione di conformità;
- dal 1 gennaio 2021, i Dispositivi Medici, inclusi IVD, se introdotti nel mercato dell'Irlanda del Nord devono comunque essere registrati attraverso MHRA.

In sintesi

Luogo del Produttore	Nazione dove vendere il prodotto	Marchio CE valido?	UE AR richiesto?	Marchio CE valido?	UE AR richiesto?	Registrare prodotto con MHRA entro il periodo di transizione?	UK RP dal 1° gennaio 2021?	UKCA e/o UKNI? (obbligatorio dal 1° luglio 2023)
		Gran Bretagna fino al 30 giugno 2023		Gran Bretagna dopo il 30 giugno 2023				se si seguono le reg del RU (usando un ente approvato dal RU)
EU / EEA	GB	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
	Irlanda del Nord	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI

Riepilogo dei requisiti chiave

- la marcatura CE continuerà ad essere riconosciuta fino al 30 giugno 2023;
- i certificati emessi da organismi notificati riconosciuti dall'UE continueranno ad essere validi per il mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2023;
- l'UE non riconosce più gli organismi notificati del Regno Unito;
- gli organismi notificati del Regno Unito non sono in grado di rilasciare certificati CE (se non ai fini della marcatura "CE UKNI", che sarà valida in Irlanda del Nord) - e sono diventati organismi approvati del Regno Unito;
- dal 1° gennaio 2021, tutti i dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), immessi sul mercato della Gran Bretagna devono essere registrati presso l'MHRA. È previsto un periodo di grazia per la registrazione:
 - a) gli impiantabili di Classe III e IIb e tutti i dispositivi medici impiantabili attivi e i prodotti dell'elenco IVD A devono essere registrati dal 1° maggio 2021;
 - b) gli altri dispositivi di Classe IIb e tutti i dispositivi di Classe IIa e i prodotti dell'elenco IVD B e gli IVD di autotest devono essere registrati dal 1° settembre 2021;
 - c) I dispositivi di classe I, i dispositivi su misura e gli IVD generali (che attualmente non necessitano di registrazione) devono essere registrati dal 1° gennaio 2022.

Fonte: Paola Galliani _ UL Business Development Manager, Life and Health Sciences

- i produttori di dispositivi di Classe I, dispositivi su misura e IVD generali che, prima del 1° gennaio 2021, erano tenuti a registrare i propri dispositivi presso l'MHRA (ovvero produttori con sede nel Regno Unito o produttori di paesi terzi con rappresentanti autorizzati con sede in Irlanda del Nord) devono continuare a registrare i propri dispositivi a partire dal 1° gennaio 2021 sulla stessa base di adesso, anziché in linea con le date di cui sopra;
- se il produttore ha sede al di fuori del Regno Unito e desidera immettere un dispositivo sul mercato della Gran Bretagna, deve nominare una persona responsabile nel Regno Unito (UK RP).

Fonte: Paola Galliani _ UL Business Development Manager, Life and Health Sciences

BENI DI CONSUMO

Sostanze chimiche - Registrazione REACH*

*REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

Il Regolamento REACH pubblicato nel 2006 nell'UE ha lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.

Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate nei processi industriali ma anche a quelle per uso quotidiano (prodotti per pulizia o vernici e presenti in articoli finiti come indumenti, mobili, elettrodomestici, prodotti per bambini ecc).

Il REACH è conosciuto, ad esempio, per la registrazione delle sostanze chimiche che è necessaria qualora queste siano commercializzate come tali all'interno dell'UE, o per le limitazioni all'uso delle stesse negli articoli di consumo .

Le aziende dell'UE o del SEE che esportano sostanze chimiche verso GB devono garantire la conformità al UK REACH ed essere coperte da una registrazione REACH valida nel Regno Unito.

Queste aziende possono registrare la sostanza ai sensi del REACH del Regno Unito direttamente, tramite un OR (Only Representative) con sede in GB oppure tramite un importatore affiliato in GB.

Quello che deve essere attentamente valutato oggi è com'è cambiato o come potrà cambiare il ruolo rispetto a tale Regolamento e a quelli che sono gli obblighi derivanti da tale ruolo, assegnato sulla base della legislazione. Occorrerà valutare come può cambiare il proprio ruolo in base alla catena di fornitura ed eventualmente selezionare nuovi fornitori. Assicurarsi l'aggiornamento dei dati ed il trasferimento di tutte le registrazioni che sono in essere per il REACH nell'UE. Inoltre, occorrerà rivedere le quantità per le importazioni e dividere i volumi per il Regno Unito e per l'UE di conseguenza.

Ad esempio, le società con sede in UK, non potranno più registrare le sostanze nell'UE e avranno bisogno di un rappresentante esclusivo che agisca per loro conto in questi termini. Infatti solo i rappresentanti del RU possono trasferire le loro registrazioni al sistema informatico REACH del RU. Oppure sarà l'importatore a doversi assumere gli oneri della registrazione.

Tuttavia, per quanto attiene alla sfera delle sostanze chimiche e delle miscele, non è richiesta la marcatura CE e quindi non si applicheranno le regole relative alla marcatura UKCA.

Il regolamento REACH non riguarda però solo la registrazione delle sostanze chimiche ma anche delle sostanze altamente problematiche, bandite o soggette a limitazioni negli articoli finiti elencate nell'allegato XVII.

In tal caso gli impatti potrebbero essere legati al fatto che un'azienda italiana importa un semilavorato o articolo finito oppure che voglia esportare nel RU un semilavorato o articolo finito. L'importatore diventa una figura responsabile della conformità all'allegato XVII e agli obblighi legati alla presenza di sostanze altamente problematiche o soggette a restrizioni nel componente o nel prodotto finito.

Fonte: Elisa Gavazza _ UL Global Technical Leader for Consumer Products.

Sostanze chimiche - REACH SVHC e allegato XVII

SVHC (Substances of Very High Concern) - sostanze altamente problematiche.

Queste possono essere presenti nei prodotti finiti e la loro presenza va dichiarata lungo la catena di fornitura.

E' recentemente entrato in vigore in Europa lo SCIP nel quale i produttori o gli importatori di articoli che contengono sostanze altamente problematiche dovranno registrarsi e registrare i loro articoli e le relative sostanze contenute.

Questo database entrerà in vigore nell'UE, ma non è ancora certo se e come entrerà in vigore nel Regno Unito.

Le società con sede in RU non possono quindi registrarsi nel database SCIP nell'UE e hanno attualmente bisogno di rappresentanti.

Anche qui occorre valutare come il proprio ruolo possa cambiare rispetto alle varie catene di fornitura. Inoltre, occorre raccogliere informazioni per poter dimostrare la conformità all'allegato XVII o valutare la presenza di sostanze altamente problematiche nei prodotti finiti o nei componenti. Questi passaggi possono essere attuati sia per via analitica, quindi eseguendo dei test presso laboratori oppure per via documentale. Quindi, in caso si scelga la via documentale occorrerà raccogliere informazioni dal fornitore che permetteranno di rispondere a eventuali domande sulla conformità derivanti dalle autorità competenti.

Dispositivi di protezione individuale

Regolamento recepito nella legislazione del RU il 1° gennaio 2021. Regolamento DPI 2016/425/EU.

Per i DPI di Categoria 1:

- autocertificazione di conformità dei prodotti di categoria 1 (i.e. occhiali da sole);

Per i DPI di Categoria 2 - 3:

- esame da parte di un organismo notificato e replicare le procedure di conformità (i.e. abbigliamento di

protezione UV, guanti da forno, ecc).

Occorre quindi:

- completare due applicazioni (Ente approvato UE NB e nel RU);
- ottenere il certificato di tipo UE e il certificato di esame di tipo UKCA;
- applicare sia il marchio CE che quello UKCA;
- compilare due autodichiarazioni (UE 27 Doc e UKCA Doc).

Le azioni raccomandate sono di assicurarsi che l'organismo notificato del RU abbia un trasferimento UE. Occorre, pertanto, valutare anche in questo caso come cambia il proprio ruolo nella catena di fornitura.

Per il fabbricante le responsabilità non cambiano. Gli importatori devono invece affrontare dei cambiamenti e ad essi vanno forniti i documenti relativi.

Per i requisiti di sicurezza e le norme tecniche del DPI non sussistono grandi cambiamenti, ma occorre sempre tenersi aggiornati nel tempo in caso in cui la legislazione venga modificata.

Giocattoli

I giocattoli sono già coperti in Gran Bretagna dal Regolamento 2011 (per la sicurezza) dei giocattoli SI 1881. Questo regolamento riflette in toto la direttiva 2009/48/CE sui giocattoli.

Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza non ci sono variazioni.

Alla direttiva sono collegate varie norme tecniche, ma rispetto alla normativa di sviluppo e design non vi sono grandi cambiamenti nel breve termine. Occorrerà valutare molto attentamente gli sviluppi legislativi e normativi futuri per capire quali saranno eventualmente gli scostamenti tra le due legislazioni.

Ai giocattoli si applicano anche sì i regolamenti orizzontali come il REACH e POP, attualmente in fase di implementazione in UK.

Ai giocattoli dovrà applicarsi il marchio UKCA.

Fonte: Elisa Gavazza _ UL Global Technical Leader for Consumer Products

Prodotti a contatto con gli alimenti

La legislazione in materia di contatto alimenti è particolarmente complessa a livello comunitario.

Alcuni provvedimenti legislativi EU, infatti, convivono con svariate regolamentazioni e decreti nazionali.

Per quanto riguarda la legislazione europea, dal 1° gennaio 2021 la regolamentazione sul contatto alimenti in vigore in UK è assolutamente allineata con quella in vigore nell'UE.

Esiste una specifica regulation del 2012, implementata in UK che recepisce tutte le principali direttive e i principali regolamenti in vigore nell'UE così come nell'ordinamento UK.

Attualmente UK non ha misure proprie addizionali rispetto a quelle europee, anche se il settore è fortemente soggetto a continue modifiche.

Fonte: Elisa Gavazza _ UL Global Technical Leader for Consumer Products

ESPLOSIVI CIVILI

Immissione sul mercato di esplosivi civili

Il Regolamento sugli esplosivi del 2014 stabilisce che gli operatori economici non devono immettere o rendere disponibili sul mercato esplosivi civili a meno che non siano conformi a determinati requisiti, tra cui il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, l'attestato di conformità rispetto alle prove pertinenti e la corretta applicazione Marchio UKCA.

Il marchio UKCA, in sostituzione del marchio CE, deve essere utilizzato su tutti gli esplosivi civili dal **1° gennaio 2022**.

Il marchio UKCA può essere apposto direttamente sul prodotto esplosivo civile o su un documento di accompagnamento fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 il marchio UKCA deve essere apposto direttamente sul prodotto esplosivo civile stesso.

Il marchio UKCA non sarà riconosciuto per i prodotti esplosivi civili immessi sul mercato dell'UE.

Anche qui vale la regola dell'utilizzo del marchio UKCA immediatamente dopo il 1° gennaio 2021 se si applicano tutte le condizioni citate all'inizio della guida.

Esplosivi civili immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021

La regola dello stock esistente vale anche per gli esplosivi. Tali beni già immessi sul mercato del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, possono continuare a circolare su entrambi i mercati fino a quando non raggiungono il loro utente finale.

Di solito è possibile fornire la prova dell'immissione sul mercato sulla base di qualsiasi documento pertinente normalmente utilizzato nelle transazioni commerciali, tra cui:

- contratti di vendita relativi a beni già fabbricati e conformi ai requisiti di legge;
- fatture;
- documenti relativi alla spedizione di merci per la distribuzione.

Spetta all'operatore economico (produttore, importatore o distributore) l'onere della prova di dimostrare che il bene è stato immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2021.

Esplosivi civili marchi CE sul mercato GB

Gli esplosivi civili con marchio CE che continuano a soddisfare i requisiti dell'UE (se corrispondono ai requisiti del Regno Unito) potranno continuare ad essere immessi sul mercato britannico fino al 31 dicembre 2021 fintanto che i requisiti dell'UE e del Regno Unito rimangono gli stessi. Ciò include le merci che sono state valutate da un organismo notificato riconosciuto dall'UE.

Enti approvati per esplosivi

L'Explosives Notified Body (ENB), attualmente gestito da HSE, è divenuto dal 1° gennaio 2021, l'organismo approvato del Regno Unito nominato per la valutazione della conformità degli esplosivi civili.

Standard designati per esplosivi civili

Dal 1° gennaio tutte le norme armonizzate esistenti per gli esplosivi civili che attualmente danno una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'UE, sono divenute standard designati di GB. Le aziende potranno utilizzare gli standard designati come un modo per continuare a dimostrare la conformità con il Regolamento sugli esplosivi 2014.

Dal 1° gennaio le norme armonizzate dell'UE restano le norme pertinenti per l'immissione di esplosivi civili sul mercato dell'Irlanda del Nord, qui le norme dell'UE continuano ad applicarsi.

Rappresentante autorizzato

Per l'immissione di esplosivi sul mercato britannico, dal 1° gennaio 2021, se si utilizza un rappresentante autorizzato o una persona responsabile, questi devono avere sede nel Regno Unito.

I fabbricanti possono incaricare un rappresentante autorizzato di conservare le dichiarazioni di conformità, la documentazione tecnica e anche impegnarsi con l'autorità di vigilanza del mercato e cooperare con l'autorità competente su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi civili coperti dal loro mandato.

COMPONENTI INTEROPERABILITÀ

Dal 1° gennaio 2021, l'immissione dei componenti di interoperabilità sul mercato in Gran Bretagna si basa su un processo di valutazione della conformità del Regno Unito, che richiede la conformità con gli avvisi di specifica tecnica nazionale (NTSN) del Regno Unito applicabili. Se i requisiti applicabili nelle NTSN sono identici a quelli contenuti nelle specifiche tecniche

di interoperabilità (STI) dell'UE, un componente di interoperabilità può continuare a essere immesso sul mercato con la documentazione di valutazione della conformità CE rispetto ai requisiti STI pertinenti.

Dal **1° gennaio 2023**, la legislazione sarà modificata per limitare questo periodo di riconoscimento in Gran Bretagna.

Imprese ferroviarie con sede nell'UE

L'operatore con sede nell'UE, che non hai già richiesto la documentazione del Regno Unito, deve richiederla all'Office of Rail and Road (ORR) per eseguire servizi in Gran Bretagna.

È necessario ottenere la documentazione necessaria entro il 31 gennaio 2022.

In Irlanda del Nord, gli operatori non britannici non sono attualmente soggetti a un periodo di tempo limitato.

Riconoscimento della documentazione

Il Regno Unito riconosce la documentazione di valutazione della conformità CE rispetto alle specifiche tecniche ferroviarie dell'UE come prova valida della conformità a qualsiasi requisito identico nelle specifiche tecniche ferroviarie del Regno Unito.

La legislazione sarà modificata per limitare questo periodo di riconoscimento al 1° gennaio 2023 in Gran Bretagna. Per le autorizzazioni dei veicoli per i servizi internazionali, continueremo ad accettare le valutazioni dell'UE nella misura in cui siamo tenuti a farlo in linea con i nostri obblighi ai sensi della COTIF.

Il Regno Unito continuerà a riconoscere alcuni altri documenti rilasciati dall'UE fino al 31 gennaio 2022 per i servizi in Gran Bretagna. Si tratta di licenze di operatore, certificati di sicurezza e patenti di guida dei treni.

Il termine di 2 anni dal 31 gennaio 2020 per il riconoscimento di queste categorie di documenti rilasciati dall'UE non si applica attualmente all'Irlanda del Nord.

Autorizzazioni del veicolo

I veicoli autorizzati per la prima volta nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021 dovranno essere autorizzati anche nell'UE prima di poter essere utilizzati lì. Le autorizzazioni del veicolo rilasciate nell'UE fino al 31 dicembre 2020 conservano validità nel Regno Unito se il veicolo è già in uso qui prima di tale data.

Dal 1° gennaio 2021 i veicoli autorizzati per la prima volta al di fuori del Regno Unito richiedono un'autorizzazione

aggiuntiva prima di essere utilizzati per la prima volta nel Regno Unito. Questo sistema è gestito in conformità con gli obblighi internazionali COTIF del Regno Unito. Questo requisito non dovrebbe causare interruzioni poiché, sebbene un'autorizzazione del veicolo aggiuntiva non sia attualmente obbligatoria nel Regno Unito, normalmente viene richiesta volontariamente per garantire la conformità con le norme tecniche del Paese.





LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker
✉ e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 

INAIL. REGISTRO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI E AD AGENTI BIOLOGICI. OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO

Con circolari 12 ottobre 2017 n.43, 15 maggio 2018 n.22 e 4 dicembre 2018 n.49, l'INAIL ha reso disponibile il servizio telematico denominato **“Registro di Esposizione”**, al fine di consentire ai Datori di Lavoro di adempiere all'obbligo di trasmissione previsto dal legislatore nell'ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni, mutageni e da agenti biologici (rif. artt. 243, 260 e 280, 282 del D.Lgs. 81/08 e smi.) L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l'inserimento delle credenziali in loro possesso nell'area dei servizi online.

I soggetti titolari di PAT, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell'Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

Inail, con l'acclusa Nota inviata alle Associazioni Nazionali Datoriali, comunica che è terminato il periodo di transizione in cui era possibile inviare i dati dei registri in formato cartaceo o tramite PEC.

Si comunica pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on-line.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Alle Associazioni nazionali di categoria dei datori
di lavoro (vedi allegato)

Oggetto: Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici.
Obbligo di invio telematico.

Con circolari 12 ottobre 2017, n. 43, 15 maggio 2018 n. 22 e 4 dicembre 2018, n. 49 - a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio - l'Inail ha reso disponibile il servizio telematico denominato "Registro di esposizione", al fine di consentire ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di trasmissione espressamente previsto dal legislatore nell'ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243, 260 e 280, 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato -utilizzabile in sede di rilascio dai soli datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), nonché ai soggetti da essi abilitati, e successivamente esteso anche ai datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato- ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza in considerazione del fatto che l'applicativo è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite le credenziali in loro possesso.

Come disposto dalle sopracitate circolari, dal **12 ottobre 2017** per i datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat) e dal **14 maggio 2018** per datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato, decorre l'obbligo di utilizzo in via esclusiva del servizio telematico in oggetto.

Stante il periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico, si ritiene conclusa la necessaria fase di transizione connessa all'utilizzo dell'applicativo informatico, che ha previsto, nella sua prima applicazione, la disponibilità dell'Istituto ad acquisire e integrare nel richiamato applicativo i dati dei registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formato cartaceo o tramite PEC.

Si rappresenta, pertanto, che a decorrere dal 10 febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio on line.


Qualora tuttavia, successivamente a tale data, dovessero pervenire ulteriori comunicazioni via PEC o in modalità cartacea, in una logica di fattiva collaborazione, si provvederà a contattare i datori di lavoro al fine di rappresentare la necessità di procedere all'invio telematico dei dati afferenti i Registri di esposizione in argomento nonché fornire adeguata assistenza nei casi in cui fossero rappresentate eventuali problematiche legate all'inserimento di tali dati.

Per quanto concerne l'accesso ai servizi on line disponibili sul portale dell'Istituto si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n.39 del 19 ottobre 2020, rammentando che le credenziali Inail già rilasciate potranno essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, mentre dal 1° ottobre 2021 sarà operativo esclusivamente l'accesso tramite SPID, CIE e CNS per tutte le categorie di utenti.

Il Direttore centrale ricerca
dott. Edoardo Gambacciani



Il Direttore centrale prevenzione
ing. Ester Rotoli



INAIL. MODELLO OT23 ANNO 2021: SCADENZA 01/03/2021

Si ricorda che entro il 01/03/2021 deve essere presentata la domanda per la riduzione del Premio INAIL – modello OT23 anno 2021. L'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell'INAIL, entro il termine del 1 marzo 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto; si ricorda che gli interventi migliorativi devono essere realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662

marangoni@confimiromagna.it

BREXIT: cosa è cambiato per le imprese

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non partecipa al Mercato Unico. Quali sono i cambiamenti di natura fiscale e doganale del Post BREXIT? Un webinar per aggiornare le aziende che trattano con il Regno Unito attraverso la verifica dei possibili scenari e l'analisi di soluzioni pratiche

CONTENUTI

- Accordo commerciale e di cooperazione tra UE e UK
- Esportazioni ed Importazione dal Regno Unito dal 1 gennaio 2021
- EORI: Registrazione ed identificazione degli operatori economici
- I documenti richiesti da UK
- Procedure ed Impatti doganali
- Tipologie di merci
- Controlli e frontiere
- Origine preferenziale ed agevolazioni tariffarie
- Agevolazioni doganali
- Iscrizione al sistema REX nel nuovo portale, digitalizzazione in dogana
- Indicazione operativa per la completa redazione dei documenti

DESTINATARI

Operatori di imprese esportatrici

DOCENTI

- Manuela Righi , Doganalista
- Melissa Alpi, Consulente Tecnico per il Commercio Internazionale

DURATA: 3 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

19 Febbraio 2020 (9.00-12.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00+IVA per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com o via fax allo: 0544/270.210

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

CONTRIBUTI INPS: MINIMALI E MASSIMALI PER L'ANNO 2021

Con la circolare sotto riportata l'INPS ha aggiornato, per l'anno 2021, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza.

INPS - Circolare 29 gennaio 2021, n. 10

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

SOMMARIO: Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2021, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

INDICE

1. *Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti*
2. *Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo*
3. *Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere*
 - 3.1. *Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)*
 - 3.2. *Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)*
 - 3.3. *Lavoratori a domicilio*
4. *Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale*
5. *Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%*
6. *Massimale annuo della base contributiva e pensionabile*
7. *Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*
8. *Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*
9. *Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
10. *Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 10.1. *Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 10.2. *Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 10.3. *Precisazioni*
 - 10.4. *Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato*

11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

11.3. Precisazioni

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1. Precisazioni

12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

1. MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che *“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”* (art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei *“minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”*.

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che: *“Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Pertanto, ancorché la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019 accertata dall'ISTAT sia pari a -0,3%, la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020. Di conseguenza, diversamente dalla scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.

Si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021. Tali limiti, che si attestano nella stessa misura stabilita per l'anno 2020, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € **48,98** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € **515,58** mensili) se di importo inferiore.

Anno 2021	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,98

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo[1].

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602[2] e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari"[3].

2. MINIMALE DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ISCRITTO AL FONDO VOLO

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989.

Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. del 21 luglio 2000[4].

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2021, è pari a € **48,98**.

3. MINIMALE CONTRIBUTIVO PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[5] è pari, per l'anno 2021, a € **27,21**.

Anno 2021: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,21

3.1. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA (L. N. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, pari per l'anno 2021 a € **27,21**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, al par. 5.1, lett. a).

3.2. RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PER I PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE ASSOCIATI IN COOPERATIVA (L. N. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2021, detta retribuzione convenzionale è fissata in € **680,00** mensili (27,21 x 25 giorni).

Anno 2021: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	680,00

3.3. LAVORATORI A DOMICILIO

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della L. n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT. Per l'anno 2021, tenuto conto della variazione del predetto indice ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € **27,21**[6]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € **48,98**[7].

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. MINIMALE AI FINI CONTRIBUTIVI PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a

quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale[8].

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€ 48,98 \times 6 / 40 = € 7,35$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 48,98 \times 5 / 36 = € 6,80$$

5. QUOTA DI RETRIBUZIONE SOGGETTA ALL'ALIQUTA AGGIUNTIVA DELL'1%

L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[9]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2021 in € **47.379,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948,25, da arrotondare a € **3.948,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione"[10].

Anno 2021	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 47.379,00
Importo mensilizzato	€ 3.948,00

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA" il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo^[11], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € 103.055,49, che arrotondato all'unità di euro è pari a € **103.055,00**.

Anno 2021	Euro
Massimale annuo della base contributiva	103.055,00

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il par. 10.3 e il par. 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA" nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito dell'elemento "Eo" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. LIMITE PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 515,58 per l'anno 2021, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di € 206,23.

Anno 2021	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	206,23
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.724,00

(*) Il limite annuo è pari a € 206,23 x 52

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958[12].

8. IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Si riportano, di seguito, per l'anno 2021, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[13], non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2021	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto <ul style="list-style-type: none"> • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica 	4,00 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Con specifico riferimento ai *benefit* di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l'art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico nell'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della L. n. 208/2015.

9. RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER PRESTAZIONI DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € **2.143,05**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2021	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.143,05

10. LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: VALORI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, DELL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1% E MASSIMALI GIORNALIERI**10.1. LAVORATORI ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995**

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € **103.055,00** (cfr. il precedente par. 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2021, l'importo di € **47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a € **3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € **103.055,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione" (cfr. la circolare n. 7/2010, al par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[14].

10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € **751,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Anno 2021

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
751,01	1.502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5
10.514,01	13.518,00	4.506,00	6
13.518,01	16.522,00	5.257,00	7

16.522,01	<i>in poi</i>	6.008,00	8
-----------	---------------	----------	---

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2021, l'importo di € 152,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio^[15].

10.3. PRECISAZIONI

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4. MASSIMALE GIORNALIERO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il massimale giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2021, in € 67,14.

Anno 2021	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".

11. SPORTIVI PROFESSIONISTI: VALORI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ, DELL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1% E MASSIMALI GIORNALIERI

11.1. SPORTIVI PROFESSIONISTI ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2021, a € **103.055,00** (cfr. il precedente par. 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € **103.055,00** e fino all'importo annuo di € **751.278,00**.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2021, l'importo di € **47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a € **3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € **103.055,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione" (cfr. la circolare n. 7/2010, al par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[16].

11.2. SPORTIVI PROFESSIONISTI GIÀ ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE AL 31 DICEMBRE 1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2021, è pari a € **330,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € **330,00** e fino all'importo giornaliero di € **2.408,00**.

La L. n. 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2021, l'importo di € **152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € **330,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a €

47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio^[17].

11.3. PRECISAZIONI

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. DATORI DI LAVORO ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

12.1. PRECISAZIONI

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative^[18], anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito Gestione credito). In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, e all'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PREVISTO PER I DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E SANITARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D.lgs 19 giugno 1999, n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta

giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della Gestione previdenziale^[19], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "Eo" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 6.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, tenuto conto dell'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € 187.853,72 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 187.854,00**.

Anno 2021	Euro
Massimale ex art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii	€ 187.854,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e della Gestione previdenziale dell'elemento "Eo" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e della Gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse Gestioni.

12.3. RETRIBUZIONE ANNUA CONCEDIBILE RIFERITA AL CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL D.LGS N. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-ter prevede che: *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]*”.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2021, l'importo pari a € 48.737,86 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 48.738,00**.

Anno 2021	Euro
Importo complessivo massimo annuo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro congedo straordinario art. 42, co. 5, D.lgs n. 151/2001	€ 48.738,00

[1] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.

[2] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'articolo 3 del D.lgs n. 423/2001.

[3] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.

[4] Cfr. la circolare n. 156/2000.

[5] Cfr. la circolare n. 100/2000.

[6] Cfr. l'articolo 1 del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.

[7] Cfr. l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983 (come modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989).

[8] L'articolo 11, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 dispone: *“La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il*

minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.

[9] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992, è quello determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a Gestioni pensionistiche differenti.

[10] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.

[11] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 al paragrafo 2, n. 58/2016 e il messaggio n. 3020/2016.

[12] Cfr. la circolare n. 41/2002.

[13] L'articolo 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

[14] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.

[15] Cfr. quanto precisato nella nota 14.

[16] Cfr. quanto precisato nella nota 14.

[17] Cfr. quanto precisato nella nota 14.

[18] Cfr. la circolare n. 6/2014.

[19] Cfr. la circolare n. 8/2013.

AMMORTIZZATORI SOCIALI CONNESSI ALLA PANDEMIA DA COVID-19: “PRIME INFORMAZIONI” INPS SULLA DISCIPLINA IN VIGORE DAL 2021 E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'art. 1, comma 300, della legge (di bilancio 2021) 30/12/2020, n. 178 ^(*) ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali/dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ^(**) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Di conseguenza l'INPS, nelle more della pubblicazione della specifica circolare con cui verranno fornite nel dettaglio le novità legislative della legge di bilancio 2021, nonché le istruzioni operative per la loro attuazione, con il messaggio 29 gennaio 2021, n. 406, ha diramato le seguenti “*prime informazioni*” e le indicazioni per la presentazione delle istanze.

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE, ORDINARIA E IN DEROGA, E DI ASSEGNO ORDINARIO

L'ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, CIGD e di ASO previsto dalla legge n. 178/2020 può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti **dall'1 gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.**

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/20, n. 176 -, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

L'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 introduce un'importante novità riguardo all'articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19: la nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di:

- **cassa integrazione ordinaria** devono essere collocati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il **31 marzo 2021**;
- **assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga**, invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il **30 giugno 2021**.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NEL SETTORE AGRICOLO (CISOA)

Per il settore agricolo, la legge n. 178/2020, nel regolamentare il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell'attività lavorativa dovute a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del d.l. 17/03/20, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27.

LAVORATORI A CUI SI RIVOLGONO LE TUTELE DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2020

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione all'1 gennaio 2021.

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai d.l. n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) e n. 137 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) - convertiti, rispettivamente, in legge n. 126 e 176 del 2020 -, l'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020 **non prevede l'obbligo**, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale **del versamento di un contributo addizionale**.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Su www.inps.it sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti l'1 gennaio 2021.

Nuove causali

Per richiedere l'ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata **"COVID 19 L. 178/20"**.

Sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'INPS delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale **"CISOA L. 178/20"**.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73), possono trasmettere le domande come "deroga plurilocalizzata" esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 29-35).

Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, a eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020, pagine 54-55). In quest'ultimo caso, la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19 L. 178/20", al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'INPS della prestazione concessa. Come indicato nel richiamato messaggio, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (per es., lavoratori a domicilio).

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE (ORDINARIA E IN DEROGA), DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art 1, comma 301, della

legge n. 178/2020 conferma la disciplina ordinaria, secondo cui **il termine per la presentazione delle domande** relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario **è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

L'ultimo periodo del comma 301 e il penultimo periodo del comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, **il termine decadenziale di trasmissione delle domande** è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è efficace dall'1 gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che, dunque, **per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021**.

I termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

(*) Art. 1, commi da 300 a 305 della legge n. 178/2020

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo

dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ... *omissis*

305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

(**) Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I Fondi di solidarietà bilaterali possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La cassa integrazione guadagni **in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori "ordinari" previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO NEL 2020 E IN RELAZIONE AI QUALI L'INPS È TENUTO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, PERCHÉ TITOLARI DI PENSIONE: TRASMISSIONE, ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2021, DEI DATI RELATIVI AI COMPENSI CORRISPOSTI A TITOLO DI "FRINGE BENEFIT" E "STOCK OPTION"

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1, del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi).

Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “*principio di onnicomprensività*” in base al quale è assoggettato a tassazione tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore. L'ampia locuzione normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option* (*), che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione retributiva.

Al riguardo si rammenta che, limitatamente al periodo di imposta 2020, l'art. 112 del d.l. 14/08/20, n. 104 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 - ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, fino a euro 516,46 annui (il limite ordinario è di euro 258,23 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e n. 50 del 2020).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 29 gennaio 2021, n. 416, ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per trasmettergli - solo in modalità telematica - i dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e *stock option* (*) a ex dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno 2020 (**titolari di pensione**), e in relazione ai quali l'Istituto di previdenza è tenuto a svolgere le attività di **sostituto d'imposta**.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno (art. 23, comma 3, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600).

(*) Per “*fringe benefit*” si intende un elemento aggiuntivo della retribuzione, corrisposto al lavoratore sotto forma di beni o servizi (cosiddetta “retribuzione in natura”; a titolo esemplificativo: auto aziendale assegnata anche per motivi personali, fabbricati concessi in locazione, uso o comodato ecc.).

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori (singolarmente o a una o più determinate categorie) il diritto di opzione per l'acquisto di azioni, definendo un prezzo - che rimane fisso - e un termine entro cui esercitare l'opzione (cosiddetta “*stock option*”).

L'INPS, inoltre (come ogni sostituto d'imposta), è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per consentire all'INPS di effettuare tempestivamente i suddetti adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviargli telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante lo scorso anno.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Servizi on line" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti".

Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali") che, selezionato, presenta un pannello dal quale è consentito scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

NUOVO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI: RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 310 del 15/12/20 – ha fissato allo 0,01%, con decorrenza da gennaio 2021, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52/2020).

L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al precedente comma 8, alla misura prevista per gli interessi legali; di conseguenza l'INPS, con la circolare 22/12/2020, n. 152, ha precisato che:

- tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- la misura dello 0,01% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1 gennaio 2021;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riportati qui sotto) alle rispettive decorrenze.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05%
01.01.2021 -	0,01%